



# CITTÀ DI CUORGNÈ

Provincia di Torino

**SETTORE TECNICO**  
**SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO**  
**URBANISTICA - S.U.A.P.**  
Ufficio Commercio

Prot. N. 1283

Cuorgnè, li 26/01/2015

Egr. Sig. CAI Rilei  
Via Baltea 7  
10100 **TORINO**

ORDINANZA N° 9

**OGGETTO: SANZIONE AMMINISTRATIVA.**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che è pervenuto dal Comando Polizia Municipale di questo Comune rapporto per mancato pagamento sanzione amministrativa – Verbale n° 29/13 del 19.12.2013 - a carico del Sig. CAI Rilei, nato a Zhejiang (RPC) il 09.05.1985, in qualità di titolare del posteggio n° 73 in Cuorgnè - Piazza Martiri della Libertà – utilizzato dal medesimo per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica, per violazione art. 11 – comma 7 - del Regolamento Comunale per Commercio su Aree Pubbliche;

Visto il succitato verbale di accertamento di violazione alle norme sul commercio su aree pubbliche - notificato al Sig. CAI Rilei in data 02.01.2014, con applicazione di sanzione per l'importo di € 100,00, determinato ai sensi dell'art. 16 della Legge 689 del 24.11.1981 per la seguente violazione amministrativa: "Lasciava libero il posteggio a lui assegnato sporco, non sgombrato da rifiuti prodotti dalle sue operazioni di vendita mercato settimanale di giovedì 19.12.2013 posteggio 73 P.zza Martiri D.L." in violazione all'art. 11 del Regolamento comunale per Commercio su aree pubbliche approvato con D.C.C. n° 68/2007;

Verificato che l'art. 18 della Legge 689/81 prevede che entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione gli interessati possono far pervenire all'Autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti, e possono chiedere di essere sentiti dalla stessa;

Accertato che:

1. l'art. 11 – comma 7 - del Regolamento Comunale per Commercio su Aree Pubbliche approvato con D.C.C. n° 68/2007 precisa quanto segue: "I venditori devono mantenere puliti i



propri banchi e le relative attrezzature. Hanno inoltre l'obbligo di tenere sgombero da rifiuti lo spazio ad essi assegnato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti prodotti devono essere raccolti differenziati a seconda della tipologia (organica, plastica, legno, carta, vetro e depositati negli appositi contenitori allo scopo predisposti oppure asportati con mezzi propri al termine delle operazioni commerciali.";

2. l'art. 18 della L. 689/81 recita quanto segue:
  - comma 1: "Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità";
  - comma 2: "L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto";
3. l'art. 35 - del Regolamento comunale per Commercio su aree pubbliche approvato con D.C.C. n° 68/2007 stabilisce quanto segue:
  - comma 1: "Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano osservando le disposizioni di cui alla Legge 689/1981 e della Legge 241/1990";
  - comma 2: "Chiunque violi le norme del presente Regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti o da specifiche disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 prevista dall'art. 7/bis del D.Lgs 267/2000";
4. l'art. 16 della Legge 24.11.1981 n° 689 ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo;

Rilevato che:

1. che il Sig. CAI Rilei non si è avvalso dei disposti di cui all'art. 18 della Legge 689/81 sopra citato, ed in particolare non ha prodotto a questo Ente scritti difensivi e documenti e non ha richiesto di essere sentito;
2. la violazione sopra citata è soggetta a sanzione ricompresa tra l'importo minimo di € 50,00 e l'importo massimo di € 500,00, calcolata come segue:
  - un terzo del massimo: € 500,00: 3 = € 166,66;
  - il doppio del minimo: € 50,00 x 2 = € 100,00;

Ritenuta applicabile al Sig. CAI Rilei la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di € 100,00 pari al doppio del minimo, per aver lasciato il posteggio per il commercio su area pubblica in Piazza Martiri della Libertà – posteggio n° 73 – a Lui assegnato, sporco, non sgombero da rifiuti prodotti dalle Sue operazioni di vendita nel mercato settimanale di giovedì 19.12.2013, in violazione all'art. 11 – comma 7 - del Regolamento Comunale per Commercio su Aree Pubbliche approvato con D.C.C. n° 68/2007;

Vista la Legge 24.11.1981, n° 689 e s.m. e i.;

Visto il D.Lgs 31.03.1998, n° 114 e s.m. e i.;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n° 267 e s.m. e i.;

**ORDINA**

al Sig. CAI Rilei – C.F. n° CAIRLI85E09Z210J - per i motivi sopra esposti, di provvedere al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di € 100,00.

INGIUNGE

Al medesimo di versare entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto la somma complessiva di € 100,00 sul c/c postale n° 30809107 intestato a COMUNE DI CUORGNE' - Tesoreria Comunale, con l'avvertenza di specificare nella causale il numero della presente ordinanza ingiunzione.

In caso di inottemperanza, si darà corso all'esecuzione d'ufficio ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i., si rende noto che avverso il presente provvedimento l'interessato potrà presentare opposizione, entro 30 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 22 della Legge 689/1981.

Cuorgnè, li **26 GEN. 2015**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Arch. Maria Teresa NOTO)



MLR

